

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.**

**Art. 48**

*(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è inserito il seguente:

**<<Art. 8 bis**

*(Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)*

1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
- c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
- d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
- e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.>>.